



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 89 dd. 23.08.2018

OGGETTO: Disciplinare – Programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza: Esame ed approvazione.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **agosto** alle ore 17:35 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 30.06.2000, n. 196 che detta una precisa disciplina per il trattamento dei dati personali;

Considerato che a seguito dei numerosi interventi legislativi in materia, oltre che dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare all'Autorità, in data 8 aprile 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto necessario intervenire in tale settore con un provvedimento generale sostitutivo di quello del 29 aprile 2004, individuando le garanzie e le tutele, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per il legittimo trattamento dei dati personali rilevabili e registrabili mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza;

Richiamato il Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di San Lorenzo Dorsino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 07.03.2018, che disciplina l'attività di videosorveglianza, stabilendone i principi oltre che le finalità dell'Amministrazione comunale;

Rilevato che in particolare l'art. 12 del citato Regolamento dispone:

1. "La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavino immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.";

Considerato che, a fronte dell'esigenza di dare attuazione alla normativa in materia, si è ritenuto necessario approvare un Disciplinare – Programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, nel testo come proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Richiamato il punto 3.4 del Provvedimento generale di data 8 aprile 2010 che prevede alla luce delle recenti disposizioni normative (art. 6, comma 8, del d.l. 11/2009), per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";

Rilevato che l'art.1 del D.M. 5 agosto 2008 inerente "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione" definisce la sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle Comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Considerato che si sono già verificati episodi di danneggiamento di beni pubblici che hanno generato situazioni di insicurezza urbana ed episodi di abbandono di rifiuto per cui si rende necessario poter procedere con certezza all'irrogazione delle relative sanzioni;

Ritenuto quindi congruo il periodo di conservazione delle immagini registrate per finalità di tutela della sicurezza urbana fino a sette giorni dalla rilevazione, in relazione ad eventi di danneggiamento già occorsi e a situazioni di potenziale pericolo;

Rilevato che la proposta appare congrua (pertinente e non eccedente) e rispondente all'interesse pubblico, nonché alle esigenze di tutela dei dati personali trattati dall'Amministrazione comunale nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m. al fine di poter procedere in tempi brevi posti i programmi sovracomunali in tal senso;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e da Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di data 29 aprile 2004 e di data 8 aprile 2010;
- il REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE;
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il "Disciplinare – Programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di incaricare il Responsabile degli impianti di videosorveglianza e del trattamento dei dati personali, da nominarsi a cura del Sindaco quale titolare del trattamento dei dati personali, di provvedere ad implementare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del documento programmatico approvato, le azioni e le soluzioni operative necessarie, avendo cura di segnalare tempestivamente le modifiche che si dovessero apportare al documento programmatico approvato;
3. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2.

VD

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -



SERVIZIO PRIVACY

**DISCIPLINARE – PROGRAMMA
PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali
- Art. 3 Trattamento dei dati personali
- Art. 4 Soggetti
- Art. 5 Informativa
- Art. 6 Rilevazione di particolari immagini
- Art. 7 Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il “Disciplinare - programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza” individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 ed, inoltre, si indica che:
 - a) per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all’art. 6 del Regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
 - b) per responsabile degli impianti di videosorveglianza si intende la persona, avente i requisiti previsti dall’articolo 29 del D.Lgs 196/2003, che sovrintende all’installazione e alla gestione degli impianti di videosorveglianza.

Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui all’art. 6 del Regolamento, limitatamente ai fini di creare uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale, di conservare e tutelare il patrimonio, di rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e per prevenire e reprimere violazioni alle norme di polizia locale:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) saranno installati nei luoghi individuati dall’Amministrazione comunale e fissati con apposito provvedimento Giuntale;
 - d) saranno dotati delle caratteristiche tecniche opportunamente individuate con il provvedimento di cui sopra;
 - e) sono installati e gestiti dal responsabile degli impianti di videosorveglianza;
2. L’informatica del trattamento dei dati completa è a disposizione presso la segreteria comunale.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.
2. I dati personali rilevati sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo di giorni 7, fatta salva la loro conservazione per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.
3. I dati personali rilevati sono trattati garantendo l’accesso selezionato ai soli soggetti autorizzati.
4. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs 196/2003.

Art. 4 - Soggetti

1. Il Titolare con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina il responsabile degli impianti di videosorveglianza, cui spetta di sovrintendere all'installazione, alla manutenzione ed alla gestione degli impianti di videosorveglianza per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali nomina gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati.

Art. 5 - Informativa

1. Nei luoghi in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 3.1. del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati personali di data 8 aprile 2010.

Art. 6 - Rilevazione di particolari immagini

1. L'incaricato che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il responsabile del trattamento dei dati personali o direttamente il Comando di polizia municipale.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali, ricevuta l'informazione di cui al comma 1 e presa visione delle immagini, segnala quanto rilevato al Comando di polizia municipale.

Art. 7 – Aggiornamento

del “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

1. Il “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.
2. Il responsabile degli impianti di videosorveglianza ed il responsabile del trattamento dei dati personali devono segnalare tempestivamente tali novità o modifiche alla Segreteria Generale.